

LEGGE PROVINCIALE

, n.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 16 (Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione." sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente."

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "a decorrere dal 1° maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2015".

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla

promozione turistica 2002 le parole: "le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede con riduzione per il medesimo esercizio finanziario dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.22.215 (Promozione turistica territoriale d'ambito locale) per una quota di 1,2 milioni di euro e sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale) per la rimanente quota di 3,8 milioni di euro.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto previsto nel comma 3, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi